

## IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)** è il soggetto che ha il compito di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

I lavoratori, tramite questa figura, hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell'ambiente di lavoro in cui operano, attraverso il meccanismo procedimentale che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel rispetto del cd. modello partecipativo.

Il **RLS** è titolare di 4 (quattro) diritti fondamentali sulla base dei quali si svolgono i compiti disciplinati dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81/2008 rende il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da figura unica a organo differenziato a seconda del contesto in cui essa è chiamata a svolgere le proprie funzioni.

Il **RLS** può essere istituito a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale o a livello di sito produttivo (art. 47 D.Lgs. 81/2008) e disciplina dette figure in modo distinto.

Le attribuzioni del **RLS** sono disciplinate all'Art. 50 e si applica a tutte le tipologie di rappresentanza, a prescindere dal livello in cui operano.



**FESICA**

Federazione Sindacati dell'Industria  
e del Commercio e dell'Artigianato  
Aderente a **CONFSA**



[www.fesicaconfsal.it](http://www.fesicaconfsal.it)

## I 4 DIRITTI DEL RLS

- ✓ **DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:** il diritto di prendere parte effettiva al procedimento di valutazione e prevenzione dei rischi che sussistono all'interno dell'ambiente lavorativo;
- ✓ **DIRITTO DI INFORMAZIONE:** il diritto di ricevere e dare tutte le informazioni utili per neutralizzare le situazioni rischiose per i lavoratori impiegati in un'azienda o in un contesto produttivo;
- ✓ **DIRITTO DI CONSULTAZIONE:** il diritto di essere interpellato ed esprimere il proprio parere nell'ambito del procedimento che il datore di lavoro è tenuto a seguire per agire in conformità alla legge;
- ✓ **DIRITTO DI PROPOSIZIONE:** il diritto di fare proposte per rendere completo e definitivo il programma di prevenzione.



**FESICA**

Federazione Sindacati dell'Industria  
e del Commercio e dell'Artigianato  
Aderente a **CONFSA**L



[www.fesicaconfsal.it](http://www.fesicaconfsal.it)

## I POTERI DEL RLS:

- ✓ **Accedere ai luoghi di lavoro**
- ✓ **Essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo** in tutte le tappe previste per il procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione di rischi generici e specifici (incendi, primo soccorso etc.) nonché sull'organizzazione della formazione dei lavoratori
- ✓ **Ricevere le informazioni e la documentazione aziendale** sui rischi e sulle misure relative, sugli impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza (l'accesso al documento di valutazione del rischio non può valicare i limiti del contesto aziendale e non possa pertanto essere asportato al suo esterno);
- ✓ **Ricevere adeguata formazione**
- ✓ **Promuovere misure di prevenzione**
- ✓ **Partecipare alle riunioni previste dalla normativa**
- ✓ **Ricorrere o formulare osservazioni** in merito alla sicurezza alle autorità competenti.

## RLS (Aziendale)

Il D.Lgs. 81/2008 ribadisce l'obbligatorietà della figura del **RLS** in tutte le aziende.

L'Art. 47 della normativa più recente stabilisce, infatti, che il **RLS** è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (comma 2) e che, in ogni caso, qualora tale elezione o designazione non avvenga, le prerogative della figura prevista dalla disposizione in esame siano esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo (salvo diversi accordi stipulati in sede collettiva (comma 8).

È demandata alla contrattazione collettiva la disciplina del numero, delle modalità di designazione o elezione, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni del rappresentante.

Altresì, ai fini della nomina, viene compiuta distinzione a seconda delle dimensioni dell'azienda in cui il **RLS** deve essere scelto:

- ✓ nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il **RLS** viene eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell'azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori dell'azienda medesima;
- ✓ nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il **RLS** è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o di comparto secondo le modalità previste dalla norma appositamente redatta a disciplina di questa figura.

Il comma 6 dell'Art. 47 stabilisce che l'elezione del **RLS** deve avvenire di norma nello stesso giorno per tutte le aziende italiane e, in particolare, in concomitanza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, da individuarsi con decreto ministeriale e sentite le confederazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accentuandone il carattere di valenza pubblicistica.

**FESICA**Federazione Sindacati dell'Industria  
e del Commercio e dell'Artigianato  
Aderente a **CONFSA**[www.fesicaconfsal.it](http://www.fesicaconfsal.it)

La norma stabilisce un numero minimo di rappresentanti da eleggere in ciascuna azienda o unità produttiva che non può (in ogni caso) essere disatteso, pur lasciando libertà alla contrattazione collettiva di definire il numero di rappresentanti da eleggere:

- ✓ per le aziende/unità produttive che occupano sino a 200 lavoratori il numero minimo di **RLS** sia 1 (uno);
- ✓ per le aziende/unità produttive che occupano da 201 a 1.000 lavoratori i **RLS** debbano essere almeno 3 (tre);
- ✓ nelle aziende/unità produttiva che occupano più di 1.000 lavoratori siano presenti almeno 6 (sei) **RLS**. Tale numero minimo può peraltro essere aumentato nella misura prevista da accordi interconfederali o nei contratti collettivi.

Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, il **RLS** deve disporre del tempo, degli spazi e dei mezzi necessari al loro svolgimento senza tuttavia perdere la propria retribuzione e senza subire pregiudizio alcuno a causa di esse.

A tutela delle proprie prerogative, il **RLS** è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le **Rappresentanze Sindacali**.

Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e a non rivestire la funzione di responsabile o addetto al servizio di prevenzione, stante l'incompatibilità di questi incarichi con quella di **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.



## RLST (Territoriale)

Per rendere maggiormente rilevante ed effettivo il ruolo del **RLS** nelle imprese, indipendentemente dalla classe dimensionale, al **RLST** sono stati attribuiti gli stessi compiti e le medesime prerogative del **RLS** Aziendale, però da esercitarsi in riferimento a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il **RLS** (Art. 48, co.1)

Il **RLST** è eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale, interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in assenza di essi, mediante decreto ministeriale.

Regole peculiari del **RLST**:

- ✓ Il ruolo di **RLST** è incompatibile con qualunque altra funzione sindacale operativa (Art. 48 ultimo comma);
- ✓ il nominativo del **RLST** è comunicato alle aziende dall'organismo paritetico di cui all'Art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l'INAIL dall'Art. 52 della legge (comma 6);
- ✓ Il **RLST** può accedere ai luoghi di lavoro con il preavviso individuato dagli accordi collettivi, tenuto conto del carattere "esterno" del **RLST**; preavviso che non opera nel caso si sia verificato un infortunio grave;
- ✓ Il **RLST** può rivolgersi all'organismo paritetico citato o all'organo di vigilanza, di cui all'Art. 13 della normativa in esame (comma 7), qualora gli sia impedito l'accesso ai luoghi di lavoro nei termini concordati;
- ✓ Il **RLST** ha diritto ad una formazione peculiare determinata dalla specificità e delicatezza del ruolo secondo le modalità previste dal settimo comma dell'Art. 48 in esame.



## RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA SITO PRODUTTIVO

L'Art. 49 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'individuazione di questa figura nell'ambito di specifici contesti di produzione che siano caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, che sinteticamente sono:

- ✓ **cantieri** con almeno 30.000 uomini/giorno (ossia la presunta entità dei cantieri calcolata attraverso la somma delle giornate lavorative di tutti i lavoratori- anche autonomi- previste per la realizzazione di tutte le opere);
- ✓ **porti** sedi di autorità portuali o marittime;
- ✓ **centri intermodali** di trasporto;
- ✓ **impianti** siderurgici;
- ✓ **contesti di produzione** con particolari problematiche legate all'interferenza delle lavorazioni e nei quali siano impiegati mediamente almeno 500 addetti operanti.

Il Rappresentante è individuato fra coloro che sono stati nominati **RLS** nelle varie aziende operanti nel contesto produttivo rilevante, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed esercita le medesime funzioni affidate alle altre figure di rappresentanza e ha il compito di coordinare l'attività di tutti i rappresentanti nominati nell'ambito delle aziende del sito produttivo.



## A chi si deve rivolgere il datore di lavoro per richiedere un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale?

Il datore di lavoro per far richiesta di un **RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale)** si deve rivolgere e fare richiesta all'**Organismo Paritetico** (ai sensi dell'Art.48, comma 6, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

In tale caso non deve essere inviata nessuna comunicazione all'Inail: Il D.Lgs. 81/2008 obbliga i Datori di Lavoro alla sola comunicazione dei **RLS** e non anche di quelli territoriali.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare un'e-mail a: **RLST@fesica.it**